



COMUNE DI SAN LUCA

ORDINANZA N. 20 DEL 30/06/2017

Prot. n. 5507

OGGETTO: Divieto assoluto di abbandono rifiuti.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Premesso che il Comune di San Luca ha avviato il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti posizionando all'uopo appositi cassonetti nelle immediate vicinanze delle abitazioni degli utenti, con la conseguente eliminazione dei cd. cassonetti stradali;

Constatato che ultimamente sul suolo pubblico in alcune zone del territorio del Comune di San Luca, specie lungo le strade, vengono abbandonati, in modo indecoroso, rifiuti urbani che vi rimangono fino alla raccolta da parte del personale addetto, che oltre a deturpando il decoro urbano, costituiscono delle micro discariche con rischi di natura igienico-sanitari per la salute pubblica;

Accertato, altresì, che in alcune postazioni, i rifiuti vengono conferiti all'esterno dei cassonetti, senza avere avanzato richiesta di nuovi contenitori per insufficienza di quelli disponibili, determinando con simili comportamenti un aggravio in termini di tempi e di costi delle risorse umane impegnate nello svolgimento del servizio;

Atteso che mantenere pulito l'ambiente in cui si vive è un dovere cui tutti i cittadini sono tenuti ad adempiere;

Ritenuto necessario ed inderogabile, a salvaguardia dell'ambiente, disciplinare il controllo e divieto di abbandono di rifiuti sul territorio, al fine di garantire la corretta gestione del servizio di raccolta e prevenire pericoli per l'ambiente e per la salute pubblica;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 192 comma 1, che detta quanto segue: *"L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati" nonché il c. 3 del medesimo articolo che recita : "chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area..... "*; e l'art. 198 di detto decreto che



COMUNE DI SAN LUCA

attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

- l'art.7 bis e l'art.54 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 50 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

- 1. Il DIVIETO ASSOLUTO di depositare, scaricare o abbandonare su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, su strade comunali e provinciali, e comunque sul territorio comunale, rifiuti di qualsiasi genere;**
- 2. Il DIVIETO ASSOLUTO di depositare e/o abbandonare rifiuti di qualsiasi natura, all'esterno dagli appositi cassonetti e/o collocare i sacchetti all'interno dei cassonetti in modo tale da impedirne la corretta chiusura;**
- 3. Il DIVIETO ASSOLUTO di alterare la natura dei cassonetti comunali, danneggiarli, compiere atti vandalici o comprometterne la chiusura.**

AVVERTE

che, salva ed impregiudicata l'applicazione di sanzioni previste da normative specifiche, ed in particolare dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss. mm. e ii., recante "Norme in materia ambientale", le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza saranno perseguite a norma di quanto previsto dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.e ii. con l'applicazione della seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, secondo le modalità di cui alla Legge n. 689/1981 e ss. mm. e ii.:

- per chi abbandona o deposita su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, su strade comunali e provinciali, e comunque sul territorio comunale, rifiuti ingombranti, imballaggi e rifiuti in genere, ovvero per chi abbandona rifiuti all'esterno dei cassonetti senza aver richiesto nuove assegnazioni di contenitori in quanto insufficienti quelli disponibili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 (trenta) a € 500,00 (cinquecento);
- per chi altera la natura dei cassonetti comunali, li danneggia o compie atti vandalici o ne compromette la chiusura, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 (trenta) a € 300,00 (trecento);

INVITA

la cittadinanza a segnalare all'Area Tecnica o a qualsiasi Ufficio del Comune di San Luca eventuali depositi, scarichi e abbandono di rifiuti, di qualsiasi genere, su tutto il territorio comunale;



COMUNE DI SAN LUCA

I N C A R I C A

Il personale delle Forze di Polizia di procedere alla vigilanza sulla corretta osservanza della presente Ordinanza e all'accertamento delle violazioni;

I N F O R M A

che avverso l'odierno provvedimento, a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii., è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, entro 60 giorni (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e ss. mm. e ii.), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e ss. mm. e ii.), sempre decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di San Luca;

D I S P O N E

che l'Area Amministrativa curi, anche con l'ausilio del personale dell'Area Tecnica:

- l'affissione all'Albo Pretorio comunale della presente Ordinanza e la pubblicazione sul sito web del Comune di San Luca;
- la più ampia diffusione tra tutta la Cittadinanza, utilizzando gli spazi riservati alle affissioni pubbliche,
- la divulgazione cartacea negli esercizi pubblici, negli edifici pubblici e nei principali luoghi di ritrovo pubblico;
- la propagazione tramite gli Organi di informazione;
- la trasmissione a tutte le altre Aree per quanto di competenza;
- Comando Stazione dei Carabinieri di San Luca;
- Commissariato della Polizia di Stato di Bovalino;
- a tutte le altre Forze dell'Ordine.

La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore il giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di San Luca.

L'invio a mezzo posta elettronica per conoscenza ed eventuale competenza della presente Ordinanza sostituisce l'inoltro a mezzo posta.

San Luca 29 Agosto 2017

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex Art. 3, D.Lgs n. 39/93

(Gulli)